

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 13/12/2024

Allegato 2

Prot. n. 29003 del 28/11/2024**AVVISO INTERNO RISERVATO AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMPARTO CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER L'ATTRIBUZIONE DEI DIFFERENZIALI ECONOMICI DI PROFESSIONALITÀ (DEP) PER L'ANNO 2024**

L'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di Bari in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 749 del 18.10.2024, rettificata con deliberazione del Direttore Generale n. 830 del 07/11/2024, ed in applicazione del Regolamento Aziendale per l'attribuzione delle DEP approvato con deliberazione n. 1043 del 28.12.2023;

INDICE

Avviso interno, riservato al personale dipendente del Comparto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per l'attribuzione dei differenziali economici di professionalità (DEP) per l'anno 2024.

PREMESSA

È indetta una selezione, riservata al personale del Comparto in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, presente al 01.01.2024, in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al successivo art. 1.

L'attribuzione dei DEP, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° gennaio 2024, avverrà secondo le procedure previste dal "Regolamento per la gestione delle progressioni nei differenziali economici di professionalità del personale del Comparto", approvato con deliberazione n. 1043 del 28.12.2023, e dal presente Avviso interno.

Per le procedure e le modalità di svolgimento del presente Avviso si applicano le disposizioni normative e le indicazioni ministeriali di seguito riportate:

- art. 23 del D. Lgs. 27/10/2009 n. 150 che dispone che le progressioni economiche vengano attribuite in modo selettivo sulla base delle risorse disponibili ad una quota limitata di dipendenti in relazione allo sviluppo delle competenze ed ai risultati individuali;
- l'art. 19 del C.C.N.L. 02/11/2022 Comparto Sanità, rubricato "Progressione economica all'interno delle aree" il quale:
 - al comma 4, lett. a), prevede che possono partecipare all'assegnazione dei DEP i lavoratori che negli ultimi tre anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica e che negli ultimi due anni antecedenti la data di cui al primo periodo dell'art. 19, comma 5, non siano stati oggetto di provvedimenti disciplinari superiori alla multa;
 - al comma 4, lett. b) prevede che: **"la quota di risorse da destinare ai "differenziali economici di professionalità" attribuibili nell'anno viene definita in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 9 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), comma 5 lett. a), nel limite delle risorse di cui al comma 5 previste per la copertura finanziaria degli stessi, tenendo conto, equitativamente, delle percentuali di addensamento del personale nelle aree e nei ruoli. Una quota delle risorse così destinate non superiore al 10% viene finalizzata all'attribuzione dei "differenziali economici di professionalità" secondo i criteri di priorità e le modalità di cui alla lett. e). Le risorse di tale quota eventualmente non utilizzate sono destinate all'attribuzione dei "differenziali economici di professionalità" secondo gli ordinari criteri definiti ai sensi del presente articolo";**
 - al comma 4, lett. d) prevede che: **"i "differenziali economici di professionalità" sono attribuiti, fino a concorrenza del numero corrispondente all'importo fissato per ciascuna area o percentuale di addensamento di cui alla lettera b), previa graduatoria dei partecipanti alla procedura selettiva, definita a partire dal punteggio più elevato e proseguendo in ordine decrescente";**

In base alle disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari sopra richiamate, la presente procedura selettiva interna, sarà espletata aggregando il personale avente diritto alla partecipazione in n. 7 distinte graduatorie suddivise per Aree e Raggruppamenti di Profili Professionali.

Il DEP si applica, previa selezione interna, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali rilevati dal sistema di valutazione, nel rispetto delle risorse disponibili all'interno del "Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali", ex art. 102 del contratto C.C.N.L. 02/11/2022.



AREA GESTIONE RISORSE UMANE

ARTICOLO 1

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CAUSE DI ESCLUSIONE

Accedono alla selezione per le progressioni economiche all'interno delle aree i dipendenti a tempo indeterminato in servizio al 1° Gennaio 2024 ovvero i dipendenti a tempo determinato in servizio al 1° Gennaio 2024 che alla data del bando di avviso di che trattasi si trovino a rapporto di lavoro indeterminato presso l'Istituto e che vantino:

- almeno tre anni di permanenza nel differenziale economico/fascia economica in godimento a tempo indeterminato;
- almeno tre anni di permanenza nel differenziale economico/fascia economica in godimento a tempo determinato per il personale stabilizzato ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e s.m.i. (Parere ARAN CSAN77a del 25/03/2021);
- che non siano stati destinatari nel biennio precedente di sanzioni disciplinari superiori alla multa, ai sensi del comma 4, lettera a) dell'art. 19 del CCNL 02/11/2022;

Non può partecipare alla progressione economica all'interno delle aree il personale di cui al comma 4 dell'art. 67 del CCNL 02/11/2022, tenuto conto di quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo.

La verifica della sussistenza dei requisiti è effettuata dalla U.O.C. Area Gestione Risorse Umane dell'Istituto, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura selettiva interna i dipendenti indicati negli elenchi di cui agli Allegati 2A – 2G della deliberazione n. 749 del 18.10.2024, rettificata con deliberazione del Direttore Generale n. 830 del 07/11/2024, suddivisi per Aree e Raggruppamenti di Profili Professionali, i quali, dalla documentazione agli atti dell'Area Gestione Risorse Umane, risultano in possesso dei sopra indicati requisiti di partecipazione.

L'Amministrazione si riserva di integrare i suddetti elenchi, a domanda degli interessati, nel caso vi siano dipendenti che producano documentazione comprovante il possesso dei requisiti di partecipazione.

ARTICOLO 2

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione deve essere presentata UNICAMENTE attraverso la piattaforma digitale dedicata, raggiungibile all'indirizzo web concorsi.irccsba.enedi.com entro e non oltre il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito web aziendale alla pagina Amministrazione Trasparente/Bandi e Concorsi/Avvisi interni.

Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione, le quali non saranno ritenute valide.

La domanda di partecipazione costituisce autodichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e sostituisce ogni tipo di documentazione comprovante i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti.

La procedura è gestita attraverso piattaforma informatica, che procede all'attribuzione in automatico del punteggio in base a quanto dichiarato dal dipendente in sede di compilazione della domanda, nel rispetto dei principi fissati, per ogni criterio di selezione, all'art. 5 del "Regolamento per la progressione nei differenziali economici di professionalità".

Non saranno valutati servizi e/o altri titoli che non siano espressamente e correttamente dichiarati dal candidato in sede di compilazione della domanda.

In ragione di oggettive esigenze di celerità del procedimento e del fatto che la capacità di corretta compilazione della domanda assume carattere di doverosità da parte del dipendente pubblico, non è consentito fare riferimento a documenti, atti, certificati e/o altre informazioni già in possesso dell'Istituto.

Il dipendente che rilasci autodichiarazioni mendaci incorrerà nelle sanzioni di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsità negli atti o di dichiarazioni mendaci.

Nel portale di ricezione della domanda il candidato dovrà allegare il proprio documento di riconoscimento.

ARTICOLO 3

CRITERI DI SELEZIONE

La selezione sarà effettuata come prescritto dal Regolamento approvato con deliberazione n. 1043 del 28.12.2023, con l'attribuzione di un **massimo di 100 punti**, che sono ripartiti come di seguito riportato:

| | |
|---|----------|
| A) Valutazione permanente del personale | Punti 40 |
| B) Esperienza lavorativa/professionale | Punti 40 |



AREA GESTIONE RISORSE UMANE

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| C) Titoli di studio e aggiornamento | Punti 20 |
| TOTALE | Punti 100 |

L'attribuzione del differenziale economico di professionalità ha luogo, previa valutazione selettiva, nel rispetto dei principi generali enunciati all'art. 19, comma 4, lettera d) del CCNL 02/11/2022.

In particolare, il punteggio finale espresso in centesimi viene assegnato secondo i seguenti criteri:

A) Valutazione Permanente del personale del comparto – max 40 punti

Ai fini della progressione economica all'interno delle aree, verranno prese in considerazione le valutazioni relative all'ultimo triennio, ovvero le ultime tre valutazioni annuali disponibili, circa la qualità professionale espressa dai singoli dipendenti in ambito lavorativo derivanti dall'applicazione della metodologia di valutazione permanente vigente in Istituto.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio di valutazione utile per la progressione, si considera il valore risultante dalla media delle valutazioni dell'ultimo triennio ovvero le ultime tre valutazioni annuali disponibili.

Qualora le stesse derivassero da sistemi di valutazione differenti da quelli in essere, ai fini della suddetta media, gli stessi dovranno essere preventivamente parametrati e normalizzati alla scala di valutazione vigente.

B) Esperienza lavorativa/professionale – max 40 punti

Saranno valutati i servizi effettivamente prestati al 31 dicembre 2023. Per "esperienza" deve intendersi quella maturata con rapporto di lavoro subordinato, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato e a tempo parziale, presso Aziende od Enti del comparto di cui all'art. 1 del CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022, rubricato "Comparto Sanità", nonché presso altre pubbliche amministrazioni di comparti diversi, nel medesimo o corrispondente profilo professionale, ovvero i servizi prestati ai sensi dell'art. 21 del DPR n. 220/2001.

La valutazione avviene attribuendo per ogni anno di servizio, a tempo indeterminato e determinato, i seguenti punteggi:

Fino ad un massimo di 35 punti:

- a) **punti 1 per anno o frazione di punto** per i giorni lavorati per i periodi inferiori all'anno per il servizio effettivamente prestato nell'ultimo profilo professionale;
- b) **punti 0,5 per anno o frazione di punto** per i giorni lavorati per i periodi inferiori all'anno per il servizio effettivamente prestato in altri profili professionali rivestiti.

Fino ad un massimo di 5 punti:

- a) **Punti 1** per ciascun anno di anzianità di fascia/differenziale economico con decorrenza dall'anno dell'attribuzione dell'ultima fascia economica.

Per l'attribuzione del punteggio riferito all'Esperienza lavorativa/professionale si stabiliscono gli ulteriori seguenti principi:

non aver superato i 100 giorni di assenza dal servizio nell'anno antecedente la data di decorrenza dei differenziali economici di professionalità. Ai fini del conteggio non sono considerate assenze dal servizio:

- Ferie
- Riposi / recuperi
- Riposo per rischio radiologico
- Congedi per maternità o paternità
- Congedi parentali e per malattia bambino
- Permessi mensili ex legge n. 104/1992, art. 33 commi 3 e 6
- Infortunio sul lavoro
- Malattia per causa di servizio
- Malattie per grave patologia come da certificazione medico-legale specifica (terapie salvavita)
- Assenze per ricovero ospedaliero e convalescenza post ricovero
- Assenza per malattia dipendenti con invalidità personale superiore al 70% per cure per recupero psicofisico
- Permessi e distacco sindacale
- Comando presso altre aziende o enti pubblici
- Congedo per interdizione anticipata/post partum allattamento a rischio
- Congedo per le donne vittime di violenza.

La verifica della sussistenza dei requisiti è effettuata dalla UOC Area Gestione Risorse Umane dell'Istituto, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

C) Titoli accademici e di studio, di formazione e di aggiornamento – max 20 punti

Ai fini della progressione economica oggetto del presente avviso, verranno valutati esclusivamente i titoli maturati nel triennio 2021-2023.



AREA GESTIONE RISORSE UMANE

C.1 Per i titoli accademici e di studio sono attribuibili sino a 10 punti così distinti:

- a) Diploma di Laurea vecchio ordinamento, Diploma di Laurea magistrale, Diploma di Laurea specialistica attinenti al profilo di appartenenza: **punti 5;**
- b) Diploma di Laurea triennale attinente il profilo di appartenenza: **punti 3;**
- c) Titoli dichiarati equipollenti, con decreti del Ministro della Sanità, al diploma di laurea triennale per le professioni sanitarie Tecniche, quelle della Riabilitazione, per la professione Infermieristica-Ostetrica e per le professioni della Prevenzione: **punti 3;**
- d) Diploma di scuola media superiore: **punti 1;**
- e) Master universitario di primo livello attinente il profilo di appartenenza: **punti 1;**
- f) Master universitario di secondo livello attinente il profilo di appartenenza: **punti 2;**
- g) Dottorato di ricerca attinente il profilo di appartenenza: **punti 1** per ogni anno di durata del corso di dottorato di ricerca;
- h) Diploma universitario di specializzazione post laurea attinente il profilo di appartenenza: **punti 1** per ogni anno di durata del corso di specializzazione;
- i) Corso universitario annuale di perfezionamento o di alta formazione attinente il profilo di appartenenza: **punti 0,5.**

C.2 Per i titoli di formazione e aggiornamento, docenze e comunicazioni sono attribuibili sino a 8 punti così distinti:

| Formazione e aggiornamento, docenze e comunicazioni | Punti |
|---|--------------------------|
| Corsi ECM riconosciuti dall'AGENAS | 0,1 ogni credito |
| Corsi non certificati ECM | 0,05 per giorno |
| Corsi di informatica ECDL | 0,2 per corso |
| Corsi di lingue con certificazione riconosciuta a livello europeo - Cambridge (per l'inglese) | 0,1 per livello |
| Attestati di partecipazione a corsi e congressi in qualità di docente | 0,25 per evento |
| Attestati di partecipazione a corsi e congressi in qualità di relatore | 0,10 per evento; |
| Attività di docenza presso scuole universitarie, scuole pubbliche o convenzionate | 0,10 per ora di docenza; |
| Comunicazioni orali in congressi nazionali | 0,10 per evento |
| Comunicazioni orali in congressi internazionali | 0,20 per evento |

Per l'attribuzione del punteggio riferito ai titoli di studio, di formazione e aggiornamento si stabiliscono gli ulteriori seguenti principi:

- sono considerati titoli di studio e di aggiornamento attinenti al profilo professionale e ovviamente al ruolo di appartenenza, quelli previsti dalla declaratoria contrattuale come requisiti di accesso dall'esterno;
- l'elenco dei titoli valutabili è esaustivo e non sono valutabili titoli non presenti in elenco;
- per tutto il personale non verrà conteggiato il titolo di studio inferiore se in possesso di quello superiore di cui alle lettere a), b), c), d) della lettera C.1, mentre i punti relativi al possesso dei titoli di cui alle lettere e), f), g), h), i) potranno sommarsi;
- per tutto il personale il titolo che costituisce requisito di accesso al profilo professionale ricoperto non verrà conteggiato;
- per i titoli di formazione e aggiornamento saranno considerati quelli effettuati nell'ultimo triennio antecedente alla progressione economica in interesse.

C.3 Per le pubblicazioni e i titoli scientifici sono attribuibili sino a 2 punti così distinti:

| Pubblicazioni | Punti cadauno |
|--|---------------|
| Pubblicazione su rivista Internazionale con Impact factor/Indicizzato - Unico autore | 1 |
| Pubblicazione su rivista Internazionale con Impact factor/Indicizzato - Primo autore | 1 |
| Pubblicazione su rivista Internazionale con Impact factor/Indicizzato - Coautore | 0,8 |
| Pubblicazione su rivista Nazionale con Impact factor/Indicizzato - Unico autore | 0,8 |
| Pubblicazione su rivista Nazionale con Impact factor/Indicizzato - Primo autore | 0,8 |
| Pubblicazione su rivista Nazionale con Impact factor/Indicizzato - Coautore | 0,6 |
| Pubblicazione su rivista Internazionale senza Impact factor/Indicizzato - Unico autore | 0,4 |
| Pubblicazione su rivista Internazionale senza Impact factor/Indicizzato - Primo autore | 0,4 |



AREA GESTIONE RISORSE UMANE

| | |
|---|------|
| Pubblicazione su rivista Internazionale senza Impact factor/Indicizzato - Coautore | 0,2 |
| Pubblicazione su rivista nazionale senza Impact factor/Indicizzato - Unico autore | 0,1 |
| Pubblicazione su rivista nazionale senza Impact factor/Indicizzato - Primo autore | 0,1 |
| Pubblicazione su rivista nazionale senza Impact factor/Indicizzato - Coautore | 0,05 |
| Abstract/Poster internazionali | 0,05 |
| Abstract/Poster nazionali | 0,03 |

ARTICOLO 4

DEFINIZIONE DELLE GRADUATORIE E PROCEDURE DI ATTRIBUZIONE DEI DIFFERENZIALI ECONOMICI DI PROFESSIONALITÀ

Al termine della selezione, saranno attribuiti i punteggi spettanti sulla scorta delle dichiarazioni rese dai dipendenti attraverso l'utilizzo della piattaforma informatica, anche sulla base di controlli a campione, e saranno formulate n. 7 distinte graduatorie suddivise per Aree e Raggruppamenti di Profili Professionali, come di seguito specificate:

| N° | Area | Raggruppamento profili professionali |
|----|--|--|
| 1 | Personale di supporto | Ausiliario specializzato |
| 2 | Personale di supporto | Commesso, Coadiutore amministrativo, Operatore tecnico |
| 3 | Operatori | Operatore Socio Sanitario, Coadiutore amministrativo senior, Operatore tecnico specializzato |
| 4 | Assistenti | Assistente amministrativo, Assistente tecnico, Operatore tecnico specializzato senior |
| 5 | Professionisti della salute e dei funzionari | Infermiere, Assistente sanitario |
| 6 | Professionisti della salute e dei funzionari | Altri profili Ruoli sanitario e socio-sanitario |
| 7 | Professionisti della salute e dei funzionari | Profili Ruoli amministrativo, tecnico e professionale |

In caso di parità di punteggio il differenziale economico di professionalità, ai sensi dell'art. 19, comma 4, lettera f) del CCNL 02/11/2022, sarà attribuito in maniera equitativa e tenendo conto degli addensamenti del personale nelle aree e ruoli di appartenenza secondo i seguenti criteri di priorità:

- 1) al personale che abbia conseguito il minor numero di differenziali economici/fasce economiche;
- 2) al personale con il maggiore numero di anni di permanenza nel differenziale economico/fascia economica.

Al personale utilmente collocato, sulla base delle risorse destinate in sede di contrattazione integrativa e nel rispetto del principio di selettività previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 e s.m.i., verrà attribuita la progressione nei differenziali economici di professionalità con deliberazione del Direttore Generale con decorrenza dal 1° gennaio 2024.

Tenuto conto dei principi indicati dalla lettera e) del comma 4 dell'art. 19 del CCNL 02/11/2022 e nei limiti di una quota pari al 10% delle risorse complessivamente messe a disposizione dalla contrattazione integrativa, l'Istituto procede prioritariamente ad attribuire il beneficio:

- a) al personale che abbia maturato almeno 10 anni di esperienza professionale nella ex categoria o nella nuova area di inquadramento senza aver mai conseguito progressioni economiche al 31.12.2023;
- b) al personale che abbia maturato almeno 20 anni di esperienza professionale nella ex categoria o nella nuova area di inquadramento e che, durante tale periodo, abbia conseguito fino a due progressioni economiche al 31.12.2023, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 1 del presente avviso .



AREA GESTIONE RISORSE UMANE

Qualora residuino risorse, dopo aver soddisfatto i criteri di priorità sopra indicati, essi saranno utilizzati, unitamente alla quota del 90% delle risorse disponibili residue, per la progressione nei differenziali economici di professionalità del restante personale, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 23 del D.Lgs. 27/10/2009 n. 150.

ARTICOLO 5 VALIDITÀ DELLE GRADUATORIE

Le graduatorie hanno validità esclusivamente per le progressioni economiche individuate per l'anno di riferimento.

ARTICOLO 6 ACCESSO AGLI ATTI DELLE SELEZIONI

L'accesso agli atti della valutazione selettiva ha luogo con le procedure di cui agli artt. 22 e ss. della legge n. 241/90 ed è consentito, limitatamente ai dipendenti aventi titolo, al termine del relativo procedimento e, comunque, non prima dell'approvazione della graduatoria.

I partecipanti possono avere accesso agli atti della procedura senza la necessità che i controinteressati siano preventivamente informati o possano in qualche modo opporsi.

Le domande ed i documenti prodotti dai candidati, i verbali, e le schede di valutazione costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa la riservatezza a tutela dei terzi, dal momento che i partecipanti, prendendo parte alla procedura, hanno implicitamente acconsentito a misurarsi in una competizione in cui è necessaria la comparazione dei valori di ciascuno.

Tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di controinteressati in senso tecnico.

ARTICOLO 7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196) ed in osservanza del Regolamento UE 2016/6759, il trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione alla procedura selettiva interna ed acquisiti dall'IRCCS Giovanni Paolo II di Bari, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività selettive, presso gli Uffici preposti dall'Istituto (Area Gestione Risorse Umane) con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. La durata di conservazione dei dati richiesti è limitata in conformità alle disposizioni normative vigenti. La mancata comunicazione dei dati personali e/o sensibili richiesti può precludere la partecipazione al bando/avviso interno. Al Candidato sono sempre riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del Codice, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di richiederne la rettifica, l'aggiornamento o cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Direttore dell'Area Gestione Risorse Umane. Il Titolare del Trattamento è l'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" con sede legale in Bari in Viale Orazio Flacco n. 65 ed il Responsabile è il Direttore dell'Area Gestione Risorse Umane dell'Istituto.

Il Direttore Generale
Avv. Alessandro Delle Donne